

PROCEDIMENTI A RISCHIO RILEVANTE

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Monitoraggio Tempi Procedimentali dal 1-1-2017 al 31-12-2017

PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTI	TEMPO PREVISTO DI CONCLUSIONE	NUMERO PROCEDIMENTI CONCLUSI NEI TERMINI	NUMERO PROCEDIMENTI NON CONCLUSI NEI TERMINI	TEMPO MEDIO DI RITARDO	Note
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	19	150 gg	13	6	83 gg	
Rinnovo dell'autorizzazione integrata Ambientale (AIA)	18	150 gg	5	13	210 gg	*
Comunicazione di modifica non sostanziale Dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	60	60 gg	53	7	106 gg	
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	436	90-120 gg**	386	50	60 gg	**
Autorizzazione all'esercizio dell'attività Estrattiva di cava	7	90 gg	7	0	0	
Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti	40	180 gg	29	11	60 gg	
Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti Gestione rifiuti	50	90 gg	41	9	20 gg	
Certificazione delle attività di bonifica dei siti Contaminati	5	60 gg	5	0	0	
Concessione di acque minerali e termali	3	180 gg	3	0	0	
Concessione di derivazione di acqua pubblica	116	18-24 mesi	109	7	990 gg	

Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica	28	18-24 mesi	28	0	0
Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di Imbottigliamento di acque minerali	1	180 gg	1	0	0
Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale	254	5 anni	254	0	0
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	8	150/330 gg	6	2	80 gg
Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale	27	90/120 gg	15	12	60 gg.

* = ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del d. lgs n. 152/2006, la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale se presentata prima della scadenza, consente al gestore di continuare comunque l'attività sulla base della precedente autorizzazione fino alla pronuncia della Provincia sulla domanda stessa. Eventuali procedimenti non conclusi nei termini non influiscono sulla continuità dell'attività produttiva.

**= nel caso in cui l'AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore, o pari a 90 giorni, oppure un termine superiore a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 5 del D.P.R. 59/2013).

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ambiente e Protezione Civile
(Dot. *Germania Tognazzi*)